

Commissione Consiliare Speciale per le riforme istituzionali

Martedì 4 novembre 2025, mattina

All'ordine del giorno della nuova seduta della Commissione Speciale per le riforme istituzionali vi è l'audizione del Dirigente del Tribunale, Presidente Giovanni Canzio.

Canzio inquadra la cosiddetta “stagione delle riforme 2021-2022” come un passaggio fondamentale che ha permesso a San Marino di uscire da una situazione di disordine istituzionale, avvicinandosi agli standard europei in materia di giustizia e di separazione dei poteri. Le riforme, pur essendo un approdo solido, devono però essere costantemente verificate, sperimentate nella pratica e sottoposte a una continua rendicontazione, per valutarne l'effettiva efficacia e correggere eventuali criticità. Canzio ricorda come il punto di partenza sia stato il rapporto del GRECO del 2020, che aveva evidenziato le debolezze del sistema e formulato quattordici raccomandazioni, poi attuate rapidamente con il consenso quasi unanime del Consiglio Grande e Generale. Tali riforme, ispirate ai principi europei, sono state successivamente riconosciute e lodate dallo stesso GRECO, che ha attestato la piena conformità di San Marino agli standard in materia di indipendenza della magistratura, trasparenza e disciplina dei magistrati.

L'accountability, spiega Canzio, non è un esercizio formale ma un impegno quotidiano, rafforzato dal confronto costante con gli organismi europei. In questo quadro, San Marino ha mostrato un atteggiamento serio e collaborativo, presentandosi come un piccolo Stato capace di diventare un modello per gli altri microstati europei. La Repubblica, infatti, è riuscita a coniugare il rispetto per la propria storia e identità con la necessità di adattarsi agli standard continentali. Un ruolo importante in questo processo lo ha avuto anche la cosiddetta “rivoluzione informatica” del tribunale, che ha quasi completato la digitalizzazione dei procedimenti civili e amministrativi e sta avanzando nel settore penale. Un punto centrale dell'intervento di Canzio riguarda il valore della contaminazione tra esperienze nazionali e internazionali.

Questo equilibrio, frutto di selezioni accurate, consente di elevare la qualità della giurisprudenza e di evitare il rischio di autoreferenzialità, mantenendo un confronto continuo con i modelli europei. Canzio riconosce anche l'importanza dei cosiddetti “bastioni contro l'arbitrio”, meccanismi di garanzia che servono a evitare che un giudice monocratico concentri troppo potere. In questo senso, la possibilità di richiedere pareri consultivi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, prevista dal Protocollo 15 ratificato da San Marino, rappresenta uno strumento prezioso di equilibrio e trasparenza. A chi chiede se sia opportuno istituire una vera e propria Procura della Repubblica, Canzio risponde che una simile riforma richiederebbe la riscrittura completa del codice di procedura penale e una revisione complessiva del sistema giudiziario, non potendo essere introdotta con semplici modifiche nominali. Riflettendo sui rischi di autoreferenzialità della magistratura, Canzio spiega che sono stati introdotti strumenti di valutazione periodica della professionalità dei giudici e programmi di formazione continua, in collaborazione con istituzioni italiane ed europee.

Nella parte finale del suo intervento, Canzio riconosce che resta aperta una lacuna importante: la mancanza di una definizione chiara dello statuto giuridico ed economico dei magistrati, che rappresenta oggi l'unico vero punto debole del sistema e una delle questioni più sollevate dagli organismi internazionali. Segnala anche due ulteriori criticità: il fatto che il tribunale mantenga ancora competenze di controllo preventivo sugli atti amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri, e l'eccessivo ritardo con cui il Consiglio Grande e Generale discute la

askanews S.p.A.

Agenzia di stampa

Sede Legale: Via Prenestina, 685 - 00155 Roma Italia
direzione@askanews.it



relazione annuale sullo stato della giustizia, creando uno scarto temporale che ostacola una valutazione tempestiva dell'attività giudiziaria.

Di seguito una sintesi dei lavori

Comma 2 – Audizione del Dirigente del Tribunale, Presidente Giovanni Canzio.

Giovanni Canzio: In premessa mi piace sottolineare che la legge qualificata numero 125, che ha istituito la Commissione speciale per le riforme, ha delimitato con precisione il perimetro delle competenze della Commissione, e ho molto apprezzato il self restraint per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, come anche per il Collegio Garante. Mi riferisco in particolare al comma 7 dell'articolo 6 della legge, in cui si dice esplicitamente che, alla luce delle riforme fatte nell'ambito giudiziario, la Commissione ha la funzione di perfezionare le procedure sia per quanto riguarda il Collegio Garante che per il Consiglio Giudiziario, organo garante dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Vi è quindi un riconoscimento non implicito ma esplicito del tessuto riformatore di quella che è stata chiamata la "stagione delle riforme 2021-2022" come terreno solido di approdo di un cammino certamente non breve e faticoso, che ha la sua genesi nell'esigenza di segnare una radicale discontinuità con un quadro precedente alquanto sconnesso e, soprattutto, non connesso con i sistemi e gli standard europei. Pur essendo un approdo solido, qualunque riforma ha bisogno di essere poi inverata nella realtà, monitorata e sottoposta ai vari momenti di accountability, per poter capire se funziona, come funziona, se va perfezionata o migliorata, e per quali profili. La situazione precedente alla riforma del 2021, era caratterizzata da un quadro sconnesso e caotico non solo nel tribunale, cioè nella giurisdizione, ma anche nelle relazioni istituzionali tra giurisdizione e altri poteri dello Stato. Tutto questo è stato messo in luce, fortunatamente, dal report del 25 settembre 2020 del quarto ciclo di valutazione del GRECO. Quel report, che conteneva ben quattordici raccomandazioni, fissava anche un termine per l'esecuzione e l'adempimento di tali raccomandazioni, che erano molto puntuali. Esse hanno condotto, in quegli anni, direi molto celermente e con la stragrande adesione anche dei consiglieri del Consiglio Grande e Generale, a una approvazione parlamentare ampia e vasta delle leggi di riforma, di cui la prima, la numero 1 del 2021, ha un rilievo costituzionale. Tutte sono ispirate agli standard europei. Nello stesso tempo, però, tutto questo non può non essere fatto nel rispetto della storia, dell'identità, delle tradizioni e dell'humus culturale del sistema e della comunità sammarinese. È infatti un compito difficile quello di tenere insieme il rigore di alcuni standard europei con la flessibilità che nasce dal microstato, e su questo si gioca il valore, la portata e l'efficacia delle riforme. La legge costituzionale di riforma numero 1 del 2021 è un approdo solido, ma certamente non eterno. È quindi giusto verificare sistematicamente e dinamicamente il suo funzionamento, cosa che noi facciamo e che anche voi fate, perché l'accountability è richiesta quasi ogni giorno dagli organismi europei: Consiglio d'Europa, Commissione Europea e vari altri organismi collegati. Voglio ricordare che la prima verifica, il primo monitoraggio di accountability, è stato fatto dallo stesso GRECO. La prima conformità è stata attestata proprio dal GRECO: San Marino ha attuato in modo soddisfacente e ha affrontato in modo soddisfacente tutte le raccomandazioni che riguardano la giustizia. Nel rapporto del quarto ciclo, in particolare per quanto riguarda la magistratura, il GRECO accoglie con favore l'ampia riforma riguardante la composizione e il funzionamento del Consiglio Giudiziario, le maggiori garanzie di indipendenza di cui è dotato, escludendo la partecipazione politica. Sono state introdotte misure positive per regolamentare il reclutamento dei magistrati, la nomina, il mandato, il rinnovo del dirigente del tribunale, la trasparenza e il funzionamento del sistema giudiziario, accompagnato anche da un codice di condotta dei magistrati e da varie misure di formazione e sensibilizzazione. Il GRECO constata con soddisfazione che il sistema disciplinare dei magistrati è stato ulteriormente articolato per rafforzarne l'obiettività e la proporzionalità. San Marino ha avviato importanti riforme per attuare le raccomandazioni formulate. Occorre lodare le autorità, e cioè voi, per il lavoro svolto con determinazione e in maniera approfondita, ed esorta San Marino a proseguire nei suoi sforzi. La Commissione speciale per le riforme, tuttavia, non chiude qui



l'accountability, perché il GRECO è passato al quinto ciclo di valutazione, che riguarda essenzialmente il mondo parlamentare e, credo, anche l'esecutivo e i funzionari.

Ma al di là del GRECO, vorrei ricordare che il 6 aprile 2023 si è occupata di queste riforme costituzionali, in particolare di quella costituzionale, anche l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, che ha approvato la relazione della commissione che doveva svolgere il monitoraggio. In quella relazione si dice testualmente che la commissione tributa a San Marino questo unico e ben sviluppato sistema di democrazia e di Rule of Law Institution. Dà atto dell'effettività del sistema dei check and balance del Paese e, nonostante la potenziale vulnerabilità delle istituzioni rispetto alla corruzione e ai conflitti d'interesse, riconosce l'attuazione delle riforme, raccomandando di mantenerle sotto controllo. Si ricorda inoltre che il GRECO, nella sua recente relazione di conformità, ha fortemente incoraggiato e approvato la conclusione delle raccomandazioni, chiedendo, se necessario, ulteriori implementazioni, e ha lodato questo tipo di riforma. Sia la relazione della commissione sia la risoluzione dell'Assemblea Parlamentare danno atto di questa relazione, la approvano e danno il benvenuto a questa implementazione così ricca e importante delle riforme del giudiziario, mirata a rafforzare l'indipendenza contro le interferenze esterne. Ma non basta, perché questa accountability che ci viene richiesta quotidianamente, e credo che venga richiesta anche a voi viene sistematicamente esercitata anche da altri organismi. Negli ultimi due anni abbiamo avuto incontri con il MONEYVAL, con il GREVIO, e con l'ECRI, che sono organismi del Consiglio d'Europa: il primo si occupa di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, il secondo di tutela delle persone vulnerabili e di violenza di genere, e il terzo di discriminazioni e razzismo. In questi incontri dobbiamo lavorare insieme alle Segreterie di Stato competenti per fornire tutti i dati e partecipare poi alle audizioni, che si tengono prevalentemente presso la Segreteria di Stato agli Affari Esteri. Nelle audizioni, la mia sensazione è stata quella di un'accoglienza positiva, in termini di serietà del lavoro svolto e della qualità dei dati forniti. Siamo inoltre entrati, per la prima volta da un anno, nella commissione del Consiglio d'Europa che misura l'efficienza dei sistemi giudiziari, la CEPEJ, che è già venuta a San Marino per un incontro e per un monitoraggio del nostro funzionamento agli inizi del 2025, seguita da un incontro a Strasburgo tra i nostri rappresentanti, giudici e cancellieri, presso la stessa CEPEJ. Anche in questi incontri, la nostra impressione è che ci sia consapevolezza della serietà e della profondità con cui cerchiamo di offrire un contributo di dati obiettivi e solidi, per ottenere un rapporto di conformità che renda onore a San Marino. La mia sensazione è che vi sia un ascolto importante, attento e anche curioso nei confronti delle specificità dell'ordinamento sammarinese. Dico questo per sottolineare come quello che ho definito "l'approdo delle riforme" non rappresenti un punto d'arrivo definitivo, ma l'inizio di un percorso di lavoro. Stiamo riuscendo, direi non ancora completamente ma in modo significativo, a offrire risposte chiare, solide e serie, anche grazie a quella che è stata definita la "rivoluzione informatica" del tribunale. L'informatizzazione dei servizi, oggi quasi completata per il civile e l'amministrativo, e più complessa ma comunque in buona fase per il penale, ci consente di presentare in questi incontri un quadro solido e aggiornato, anzi di inviare prima i dati, perché gli organismi europei li vogliono esaminare anticipatamente. L'interoperabilità delle banche dati è fondamentale: mantenere un sistema coerente e aderente agli standard europei richiede innanzitutto la disponibilità di dati statistici chiari e indiscutibili. Devo aggiungere che questo apprezzamento del lavoro faticoso che sta dietro alla legge costituzionale numero 1 del 2021 trova ulteriore conforto in tre sentenze del Collegio Garante: la numero 2 del 2022, l'ordinanza numero 2 del 2024 e la sentenza numero 1 del 2025. Anche queste sono decisioni in cui i giudici del Collegio Garante danno atto della linearità, profondità e coerenza con gli standard europei racchiusi nella legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, in particolare per quanto riguarda le procedure disciplinari.

Questa accountability è un po' la chiave di volta per vedere come funzionano gli ordinamenti. Un ordinamento non funziona solo perché si scrive una norma: la norma deve essere vissuta, applicata. Quindi questa accountability è un impegno quotidiano per quanto riguarda il tribunale e il giudiziario di qualunque Paese, in particolare di San Marino. Dicevo che abbiamo avuto altre tre occasioni in cui si è registrato un forte apprezzamento per questo impianto riformatore e per il suo finora buon



funzionamento. Abbiamo presentato questo lavoro in occasione della conferenza organizzata con la Commissione di Venezia il 14 ottobre 2024, a proposito della “Rule of Law in Microstates”. Ancora, abbiamo presentato una nostra breve relazione quando si sono celebrati i vent’anni del Collegio Garante e, infine, i cinquant’anni della Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà Sammarinesi. In tutte queste tre occasioni di confronto, ormai anche internazionale San Marino ha osato, se posso usare questo termine, presentarsi con le sue riforme come una sorta di modello, di paradigma per i microstati, da perseguire nei contesti in cui occorre garantire comunque una specificità. Una specificità che nasce da un fatto molto semplice: la densità abitativa e territoriale, la dimensione ridotta dello Stato, la storia, l’identità di questo Stato, e in particolare di San Marino, che è il più antico degli Stati liberi europei. San Marino si è dunque qualificato come un modello di sistema per i microstati. A me è sembrato che la Repubblica di San Marino rappresenti un caso paradigmatico per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, perché i microstati hanno specificità peculiari di sistema, legate alla loro piccola statualità. Gli interessi, così densi e presenti in un piccolo Stato, sono inversamente proporzionali al peso del sistema politico. Questo significa che anche la giurisdizione è potenzialmente un potere vulnerabile e, come la storia ha dimostrato in alcune occasioni, anche catturabile dalla densità degli interessi. Da qui nasce l’esigenza di un apparato effettivo di presidi che rendano, per quanto riguarda la giurisdizione, il suo perimetro, se non del tutto invulnerabile, almeno potenzialmente non vulnerabile agli interessi esterni, consolidando le garanzie di indipendenza, imparzialità e terzietà ed evitando forme arbitrarie di esercizio del potere. L’unico meccanismo per garantire ciò è quello di essere pronti a una costante e ripetuta accountability, in ogni sede e in ogni momento, sia all’interno che all’esterno della Repubblica di San Marino. Di fronte a questa esigenza di tutelare l’invulnerabilità del giudiziario e la fiducia dei cittadini nei confronti della giustizia, le strade non sono molte, ma sono ben delineate. La prima che ho proposto, e che è stata accolta con piacere da tutti i componenti del tribunale e da tutti i magistrati, riguarda l’ancorare la qualità del lavoro dei magistrati ai valori dell’etica, radicandola nelle matrici europee. L’inserimento di quasi tutti i magistrati nei vari organismi europei consente di far circolare il giudiziario sammarinese nei contesti internazionali. Questo tende ad ancorare i comportamenti del giudice, quando esercita le sue funzioni, a valori ed etiche sempre più affini agli standard europei. L’imparzialità e l’autonomia si guadagnano sul campo, diventando non solo giudici sammarinesi, ma giudici europei. Dico questo anche nella prospettiva che state legittimamente curando di un approdo all’accordo con l’Unione Europea. Abbiamo ancora bisogno di ulteriori rimedi a livello ordinamentale, come la costituzione dell’organico. Credo si possa rivendicare, grazie anche alla vostra approvazione, il fatto che oggi vi siano nell’organico del Tribunale di San Marino, in tutti i suoi gradi, quindici magistrati con incarico esterno, cioè alla pari dei quindici giudici di carriera. Questo significa che anche qui la contaminazione di saperi, di cultura e di esperienza tra il giudiziario nazionale sammarinese e quello europeo rappresenta un rimedio importante per evitare quella contiguità tra poteri ed élite all’interno del singolo Stato. Ovviamente conta molto la scelta dei giuristi che vengono, e qui il compito del Consiglio Giudiziario è stato fondamentale.

Sono stati selezionati fra i migliori professori e magistrati italiani. Hanno fatto le loro domande, sono stati selezionati e si presentano come coloro che danno un grande contributo, non solo per la qualità del loro lavoro, ma anche nella crescita professionale dei magistrati sammarinesi. È straordinaria questa loro contaminazione, e infatti sono poi insediati nelle funzioni di maggiore rilievo, dall’appello in poi, e sono in grado di formare quella giurisprudenza alta che guida anche il lavoro dei commissari della legge. L’altro rimedio, fortunatamente, c’era già nella tradizione sammarinese, riconfermato e arricchito con la riforma costituzionale del 2021. È una presenza che altri ordinamenti hanno solo in parte, estirpando un po’ le norme dei rimedi straordinari. Perché se la caratteristica del piccolo Stato è il giudice monocratico, qual è l’altro rischio che occorre paventare e sventare? È che il giudice monocratico, soprattutto se a un livello alto, non può diventare una sorta di princeps legibus solutus: deve rimanere un giudice. Occorre quindi prevedere quelli che i francesi chiamano i bastioni contro l’arbitrio, contro lo straripamento dei poteri, contro l’anomalia dei provvedimenti. Bisogna creare antidoti perché non si verifichino vicende nelle quali una parola, anche detta ad altissimo livello, sia



frutto di un travisamento dei fatti o delle prove, in termini macroscopici e straripanti. Occorre garantire, anche nella monocraticità, l'impersonalità della funzione, perché nessuno può essere giudice isolato e singolare nelle proprie cause, senza confrontarsi con il giudiziario complessivo che lo circonda. In questo può aiutare il fatto che San Marino, a differenza dell'Italia, ha ratificato il Protocollo 15 della CEDU, che consente ai giudici di alto grado e al Collegio Garante di chiedere pareri, in funzione consultiva e non decisoria, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'Italia non lo ha ancora fatto e si sta pentendo di non averlo fatto. Questa procedura consultiva non è stata ancora attivata, ma ho segnalato ai giudici che, se necessario, devono avere il coraggio di fermarsi, rivolgersi alla CEDU e chiedere un parere che non li obbliga a decidere in conformità, ma che può arricchire le ragioni a fondamento di una decisione. La cosa che colpisce di più, quando incontriamo autorità e giudici stranieri o organismi internazionali, è la figura ibrida del Procuratore del Fisco. La conosciamo bene, l'abbiamo descritta, e la riforma costituzionale del 2021 l'ha mitigata molto, con la separatezza che prima era addirittura una cesura fra giudici, magistrati e pubblico ministero. Ora fanno parte dell'ente giudiziario, con una propria disciplina, responsabilità, poteri, doveri e funzioni, ed è un garante della legalità, pur restando un organo solo requirente. Nei rapporti che riceviamo ci viene spesso chiesto se abbiamo riflettuto sull'opportunità di istituire anche a San Marino la Procura della Repubblica. Non è qualcosa che si possa creare semplicemente: istituire la Procura della Repubblica significa riscrivere integralmente il codice di procedura penale, perché cambierebbe completamente l'architettura del sistema. Oggi abbiamo un codice in cui c'è un giudice istruttore che fa da inquirente, e poi c'è il giudice del dibattimento che è il decisore. Creare una Procura della Repubblica significherebbe attribuire a essa poteri istruttori e inquirenti, di esercizio dell'azione penale, separandoli completamente dall'attività giurisdizionale riservata ai giudici. Non è un'impresa che si possa realizzare solo modificando il nome o il ruolo del Procuratore del Fisco: serve una riflessione molto complessa, una nuova visione del processo penale sammarinese, completamente diversa dal passato. Per quanto riguarda i rimedi contro il rischio di autoreferenzialità dei giudici o la vulnerabilità della loro indipendenza, oltre alle regole disciplinari e deontologiche, vi è una progressiva valutazione della professionalità dei giudici. Essi vengono valutati periodicamente attraverso un sistema di accountability interna molto importante, con scadenze prefissate. C'è inoltre una forte attenzione alla loro formazione culturale: si richiede e si pretende che partecipino a corsi di formazione, prevalentemente con la Scuola Superiore della Magistratura italiana, ma anche con accademie e università. L'obiettivo è rafforzare l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del giudice anche dal punto di vista culturale. Infine, il difetto di collegialità previsto dall'ordinamento non può essere colmato solo dalla presenza di un dirigente che cerchi di tenere unite le varie anime di lettura e interpretazione delle norme. Occorre implementare quella che, almeno negli ultimi due anni, abbiamo chiamato collegialità culturale: una compartecipazione solida di tutti i magistrati attraverso la trasparenza e la comunicazione dei vari provvedimenti e del farsi del diritto. Il gruppo di lavoro previsto dalla legge di riforma del processo penale, formato da magistrati e professori universitari e arricchito con la partecipazione dell'avvocatura e dei magistrati di primo e secondo grado, lavora in questa direzione, favorendo il confronto e il contributo di tutti. Spero di riuscire al più presto a realizzare una sorta di primo massimario di tutta la giurisprudenza, raccogliendo le decisioni più importanti, già pubbliche, soprattutto quelle dei giudici apicali di terza istanza e di appello degli ultimi tre anni.

Vorrei soltanto concludere segnalando che la legge costituzionale numero 1 del 2021, e tutte le altre ad essa strettamente correlate, presenta un vulnus chiarissimo, che è stato segnalato fin dall'inizio e viene richiamato anche a livello europeo. È opportuno che lo dica e che se ne prenda atto: quella legge ha riservato a un momento successivo la rivisitazione unitaria e complessiva dello statuto giuridico ed economico dei magistrati. Ogni volta che riceviamo visite, controlli o monitoraggi, è difficile rappresentare a questi soggetti che non siamo in grado di dire con precisione quale sia lo statuto economico di un magistrato, quale il suo statuto previdenziale, se abbia diritto a una pensione oppure no. Come Consiglio Giudiziario ci siamo permessi di sottoporre all'attenzione del Consiglio, del Governo e dei responsabili una traccia di linee guida, o comunque di principi, che potrebbero guidare



una riforma – non necessariamente costituzionale – capace però di delineare con chiarezza questo statuto, che rappresenta oggi l'unico vero e serio inadempimento da parte del legislatore rispetto alla grande riforma dell'ordinamento giudiziario. Infine, due brevissime osservazioni. Devo segnalarvi, sempre a proposito della volontà di garantire la separazione dei poteri, che sono ancora attribuite al Tribunale alcune competenze che rappresentano la traccia di un passato che non può più essere conservato. Faccio riferimento, per esempio, al controllo preventivo di legittimità sugli atti amministrativi. Nessun Paese al mondo prevede che il giudice eserciti un controllo preventivo, ma solo quello successivo, quando cioè si apre un eventuale contenzioso su quell'atto. Ho segnalato più volte che in questo meccanismo si ravvisa una violazione del principio di separazione dei poteri. Devo inoltre rappresentare l'importanza che, tra il deposito, la pubblicazione e la discussione all'interno del Consiglio Giudiziario della relazione del Dirigente sullo stato della giustizia, non trascorra quasi un anno prima dell'esame da parte del Consiglio Grande e Generale. Mentre voi discutete di quella relazione, io sto già preparando quella del dicembre 2025 per dare il quadro dell'anno 2025. Questo ritardo, lo segnalo, evidenzia un problema organizzativo: mentre in Commissione Giustizia veniamo e discutiamo immediatamente dopo il Consiglio Giudiziario, successivamente si verifica un rallentamento.

Massimo Andrea Ugolini (PDCS): Grazie alla legge costituzionale numero 1 del 2021 e ai regolamenti adottati dal Consiglio Giudiziario, sono stati affrontati anche quegli aspetti richiamati dal GRECO, che riguardavano non solo la magistratura, ma anche gli organi politici, quindi il Consiglio Grande e Generale e i parlamentari. Siamo intervenuti, infatti, con il Codice di condotta del Consiglio Grande e Generale, e dunque dei membri del Consiglio. Con tutti questi interventi, introdotti in occasione del quarto ciclo di valutazione, credo che, come Paese, ne siamo usciti molto bene. Anzi, tra tutti i Paesi che sono stati valutati, ritengo che siamo stati uno dei più virtuosi nell'adempiere ai rilievi che ci erano stati mossi. Da questo punto di vista, il risultato raggiunto grazie a un lavoro corale e collettivo da parte dei vari gruppi di lavoro costituiti è stato importante. Come ha rilevato il Dirigente Canzio, credo che tutte queste riforme debbano essere attentamente monitorate, misurate, e che, laddove vengano riconosciute criticità, sia necessario intervenire. È sotto gli occhi di tutti che il lavoro portato avanti sia stato molto significativo. Al Dirigente Canzio vorrei rivolgere un rilievo, o meglio, proporre un approfondimento. Abbiamo audito, anche nei giorni passati, interventi riguardanti i procedimenti disciplinari che possono essere mossi ai magistrati. Rispetto all'impianto originario, cioè alla legge del 2003 poi modificata nel 2011, veniva attribuito al Collegio Garante l'unico ruolo disciplinare previsto per i magistrati, senza la previsione di sanzioni intermedie. Queste sono state invece introdotte con la legge costituzionale del 2021, prevedendo una gradualità che va dal richiamo alla censura, alla sospensione, fino all'espulsione dai compiti giudiziari. Il primo grado di giudizio viene svolto dal Consiglio Giudiziario, mentre l'appello è stato affidato al Collegio Garante della Costituzionalità delle norme, che, come sappiamo, oltre a essere la nostra Corte Costituzionale, esercita diverse attribuzioni, tra cui la verifica in appello delle sanzioni disciplinari deliberate dal Consiglio Giudiziario. Noi crediamo che, anche all'interno delle novelle normative introdotte in questi anni, il Collegio Garante possa rappresentare un giudice terzo. Qualcuno, in passato, ha messo in discussione questo ruolo, ma personalmente ritengo che, come giudice d'appello, il Collegio Garante possa continuare a svolgere in maniera appropriata la propria funzione. Vorrei però una sua riflessione su un aspetto: all'interno del Collegio Garante esiste ancora la distinzione tra membri effettivi e membri supplenti. Ritengo che questa distinzione debba essere superata, per dare pari dignità a tutti i membri, eventualmente prevedendo una sezione apposita, con competenze specifiche su materie disciplinari. Una preparazione più vicina al profilo del magistrato, da questo punto di vista, può certamente essere utile.

Giovanni Canzio: Il disciplinare dei magistrati, negli anni 2003 e seguenti, è stato ritenuto assolutamente incongruo da tutti gli organi che hanno effettuato verifiche e monitoraggi sul sistema sammarinese. Ci siamo naturalmente posti il problema dell'impugnazione delle decisioni. Chi ha fatto



parte del Consiglio Giudiziario sa bene come funziona, in primo grado, il sistema disciplinare: dall'esercizio dell'azione disciplinare da parte del Dirigente, o in certe condizioni anche della Commissione Giustizia, all'affidamento dell'istruttoria a un giudice designato tabellarmente. Il giudizio avviene nel pieno contraddittorio tra le parti. Chi di voi ha assistito o partecipato a giudizi disciplinari davanti al Consiglio Giudiziario ha potuto constatare come il principio cardine sia il contraddittorio. Che succede alla fine del giudizio disciplinare di primo grado? Quando il collegio del Consiglio Giudiziario emette il suo provvedimento, che è una sentenza disciplinare, le vie da seguire non erano molte. La prima via era quella di, come fanno in alcuni Paesi, ritenere definitivo il giudizio del Consiglio Giudiziario: unico giudizio, con tutte le garanzie, ovviamente, istruttorie e di contraddittorio, e la definitività di quel provvedimento. Personalmente mi sono battuto perché questo non avvenisse, perché si può sbagliare anche al Consiglio Giudiziario, ed è bene che ci sia una rivasiazione della sua decisione. Occorre evitare che un unico organo diventi l'arbitrario detentore del potere di decidere della vita o della morte di determinati giudizi, e quindi bisogna aprire uno spazio impugnatorio, e su questo si è concordato da parte di tutti. Cosa succede in un Paese che non ha, come in Italia, una Corte collegiale di vertice della giurisdizione? In Italia, come sapete, il Consiglio Superiore della Magistratura, nella sua sezione disciplinare, emette il provvedimento disciplinare che è impugnabile davanti alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. San Marino non ha la Corte collegiale di vertice, cioè non ha le Sezioni Unite civili della Cassazione. C'erano soltanto due alternative: un passo indietro clamoroso, che avrebbe destabilizzato il sistema, e cioè considerare il provvedimento sanzionatorio del Consiglio Giudiziario come un provvedimento amministrativo impugnabile davanti al giudice amministrativo in primo grado, poi in appello, poi in terza istanza: tutto quello che l'Europa non vuole. Un sindacato domestico da parte degli stessi giudici avrebbe creato astensioni e recusazioni a catena, con la necessità di chiamare altri giudici: sarebbe stato un disastro. Quindi la riflessione ha condotto necessariamente all'individuazione di un giudice che sieda più in alto rispetto al Tribunale e rispetto allo stesso Consiglio Giudiziario, e non poteva che essere il Collegio Garante. Cosa che è stata ritenuta legittima dallo stesso Collegio Garante, con le sentenze che ho citato prima, perché il Collegio Garante è il massimo organo di garanzia dei diritti e delle libertà. Anzi, in questa materia ci si attendono dal Collegio Garante sentenze importanti, che facciano giurisprudenza anche per il Consiglio Giudiziario, che deve esercitare la giustizia disciplinare, fissando principi di diritto che vengano poi recepiti. Lo stesso vale per la procedura di astensione e ricusazione dei giudici apicali, perché i giudici per i rimedi straordinari non hanno al di sopra altri giudici.

Giovanni Zonzini (Rete): Volevo farle una domanda, essenzialmente. A quasi cinque anni dalla riforma del 2020, la quale riforma stabilì, o meglio mise in pratica, un principio che mi pare fosse già presente nella legge del 2011, quello della magistratura di carriera sammarinese, che per molto tempo nel nostro Paese è stato, in qualche modo, un tabù. Volevo chiederle, a quasi cinque anni da quella legge, che stabilisce di reclutare gli uditori commissariali tra i cittadini e i residenti di San Marino, e specifica poi che in via preferenziale i commissari della legge sono scelti fra gli uditori commissariali, se questo, di fatto, nell'intenzione del legislatore, avrebbe dovuto portare nel giro di alcuni anni a una magistratura largamente, se non per intero, locale. Lei ritiene che questa impostazione, a quasi cinque anni, abbia manifestato dei limiti o dei problemi? E se, a quasi cinque anni, ritiene opportuno valutare una legislazione più stringente sulle incompatibilità e i conflitti di interessi dei giudici, e in particolare dei commissari della legge, visto che una magistratura di carriera sammarinese, in un contesto ristretto anche demograficamente come il nostro, si può prestare facilmente a relazioni o rapporti che possono in qualche modo mettere, o quantomeno dare, non dico mettere in discussione la terzietà e l'imparzialità, ma dare il legittimo sospetto. Volevo chiederle se, a quasi cinque anni da quella legge, ritiene opportuno intervenire su quel fronte.

Giovanni Canzio: Sconsiglio vivamente di toccare questo tema, perché proprio su questo profilo si è avuto un largo apprezzamento da parte degli organi europei. Le regole sulle incompatibilità e sugli



eventuali conflitti di interesse dei commissari della legge sono talmente rigorose da suscitare negli stessi commissari della legge, a volte, delle difficoltà. Il problema non è fissare ulteriori regole di incompatibilità per quanto riguarda i commissari della legge sammarinesi, perché le regole già ci sono e sono tantissime. Il problema è connaturato alla densità abitativa e territoriale della nazione. Tenuto conto di questa densità, le relazioni tra i vari poteri dello Stato, le relazioni fra le élite, i poteri dirigenti e la cittadinanza sono strettissime. Quindi il vero rigore non è nel fissare regole sempre più stringenti di incompatibilità, che renderebbero il giudice sammarinese quasi un eremita che dovrebbe vivere chiuso in casa e non incontrare mai nessuno, ma nell'elevare sempre di più il valore della cultura professionale europea di questi giudici. In base alla mia esperienza, i giudici che abbiamo oggi sono ineccepibili sotto questo profilo, anzi sono molto attenti: appena si verifica qualche caso di conflittualità, lo segnalano con una richiesta di astensione che a volte viene accolta, a volte no, e subiscono a volte anche ricusazioni, che accettano, seguendo il procedimento previsto. Quindi non toccherei il sistema delle incompatibilità. Per quanto riguarda invece i giudici esterni, non possiamo esasperare le incompatibilità oltre ogni limite, perché l'accademico o il magistrato in pensione viene a dare il suo contributo a San Marino proprio in quanto non è incompatibile con l'esercizio, ad esempio, della professione di avvocato o di professore universitario in Italia. Se fissassimo ulteriori incompatibilità, San Marino si priverebbe di quella che è stata una sua ricchezza tradizionale, cioè il contributo di questi grandi personaggi che hanno reso più forte anche la giustizia sammarinese. Conta molto la selezione dei magistrati. Se voi leggete sia la legge numero 1 del 2021 sia il regolamento del Consiglio Giudiziario, troverete regole molto stringenti per la selezione dei migliori. Quello che ho segnalato in più di un'occasione è la figura dell'uditore commissariale. L'uditore commissariale aveva un senso allorquando anche il commissario della legge non era sammarinese, viveva all'estero, e quindi l'uditore era colui che stava a San Marino mentre il commissario veniva una volta ogni quindici giorni o una volta al mese a esercitare le funzioni giudiziarie. Era quindi una figura subalterna al commissario, svolgeva praticamente tutte le funzioni del commissario, ma non potendo firmare gli atti riservati al commissario. Oggi non c'è più bisogno di queste figure subordinate. Oggi c'è bisogno di commissari della legge a pieno titolo. Ciò che conta è che si superino favorevolmente le varie valutazioni di professionalità. Gli uditori commissariali, una volta che abbiano superato la prima e la seconda valutazione, perché devono rimanere senza sviluppo di carriera, ancora come uditori? Perché non farli diventare subito commissari, dando così un contributo pieno, sempre a condizione che abbiano superato le valutazioni di professionalità quadriennali e gli esami? A quel punto non avremmo più bisogno, neppure per il futuro, di questa figura ibrida dell'uditore commissariale, che lavora per conto del commissario, svolge le stesse funzioni, riceve deleghe, ma rimane in posizione subordinata e senza sviluppo di carriera né di stipendio.

Fabio Righi (D-ML): Sul tema della giustizia molto si è fatto e molto è ancora da fare, in funzione sia di una normalizzazione del nostro sistema sia di un adeguamento e dell'applicazione delle nuove tecnologie. Due domande rispetto a questo. Nell'ambito del potenziamento digitale della giustizia che è in atto, si sta ragionando, o state già ideando l'introduzione di una vera e propria identità digitale della Repubblica di San Marino? Ritengo siamo molto indietro rispetto a ciò che la firma digitale, anche in allineamento alle normative e alle esigenze europee, dovrebbe rappresentare, e al fatto che dovrebbe essere in dotazione, ad esempio, agli ordini professionali. L'altra è una domanda un po' più ampia: qual è la sua idea, e se esiste un piano che il Tribunale sta elaborando per garantire un allineamento rispetto alla maggiore integrazione con l'Unione Europea? Alcuni suoi commissari, che sono stati già auditi, hanno rappresentato il fatto che ci sarà la necessità di una formazione accurata, di un piano di formazione non solo per i magistrati, ma anche per gli addetti ai lavori, avvocati e non solo, perché avremo a che fare con un diritto che fino ad oggi è rimasto fondamentalmente estraneo a questo ordinamento e che da domani entrerà a tutti gli effetti. Mi chiedevo se c'è già una pianificazione rispetto a un'attività che entrerà in funzione immediatamente dopo la firma, e credo sia importante avere un suo punto di vista. L'ultima domanda: se questo passo, che certamente è fondamentale per la Repubblica di San Marino, necessita un'attenzione particolare nel preservare le



nostre peculiarità, che comunque abbiamo sotto diversi punti di vista, sia a livello normativo che nella gestione di determinati settori, rispetto a un contesto così ampio come quello europeo, la cui normativa viene studiata per situazioni molto più grandi e non tiene generalmente conto delle esigenze di un piccolo Stato. Anche su questo, qual è il suo punto di vista?

Giovanni Canzio: Ovviamente non posso indicare io alla politica e al legislatore il processo di compliance, che non è un processo che si concluderà in pochi mesi o anni, ma un processo progressivo. Voglio dire subito due cose. La prima: ciò che entrerà immediatamente in vigore con l'accordo sarà l'operatività, nel sistema sammarinese, delle regole della giurisdizione che tengono uniti la giurisdizione nazionale e quella sovranazionale. La vostra Dichiarazione dei Diritti e delle Libertà, un atto importantissimo di cinquant'anni fa, ha avuto il grande merito di aver recepito integralmente la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Questo potrebbe essere anche sufficiente nel momento dell'accordo con l'Unione Europea, perché la Convenzione dei Diritti dell'Uomo è un po' la somma dei valori per noi europei in questo continente. Tuttavia, voglio segnalare che ciò che entrerà immediatamente in vigore sarà il rapporto tra il giudice nazionale e il giudice sovranazionale e con le leggi sovranazionali. Nel corso di un contenzioso davanti al Tribunale, il giudice dovrà tenere conto di quei principi e di quelle regole fissate a livello europeo. Allo stesso tempo, dove non può procedere direttamente, ha il potere di rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Il passaggio epocale è questo: oggi il raccordo è tra il giudice nazionale e, al massimo, la CEDU; si aprirà invece uno spazio di raccordo tra giudice nazionale e giudice sovranazionale europeo, ossia la Corte di Giustizia di Lussemburgo. Fortunatamente, abbiamo il contributo di giudici esterni provenienti dall'Italia che hanno già acquisito un'esperienza importante: magistrati in pensione che rivestono ruoli apicali, professori universitari con ruoli accademici di alto livello. Quel dialogo e quella collegialità culturale di cui parlavo prima diventeranno ancora più accentuati quando si aprirà la sovranità nazionale al dialogo con la sovranazionalità. In questo non siamo soli, perché ciò avviene costantemente con la Scuola Superiore della Magistratura italiana, con i magistrati e i professori universitari italiani, e con l'implementazione che cureremo attraverso corsi di formazione ad hoc per i commissari meno esperti. Da almeno un anno e mezzo, i magistrati sammarinesi stanno già frequentando l'Europa, partecipando a numerosi consessi europei e entrando in contatto con essi. C'è dunque già un approccio internazionale dei giudici sammarinesi attraverso contatti ripetuti. Abbiamo bisogno che la banca dati che stiamo costruendo possa dialogare con le altre, non solo sammarinesi ma anche europee, come fa l'Italia. Occorre quindi creare strutture e data center in cui l'interoperatività sia realizzata. Tutto questo è un impegno non solo legislativo, ma soprattutto politico e amministrativo in senso stretto. Occorre rendersi conto che aderire all'accordo con l'Unione Europea, anche se il percorso di compliance sarà dilatato nel tempo, richiederà una partecipazione costante non solo dei magistrati ma di tutto il personale dei settori dell'amministrazione, soprattutto di quelli nevralgici, ai quali si chiederà di possedere questa qualità per rappresentare San Marino nei rapporti con l'Unione Europea. Credo che questo debba essere fatto, ma non temo, per quanto riguarda il giudiziario, un impatto tale da rendere meno solida la sua attività, perché siamo già sul terreno, già sul campo per molti aspetti. In particolare, siamo sorretti dalla presenza di tanti giudici e professori universitari italiani che frequentano costantemente il raccordo con Strasburgo e Lussemburgo. E poi ci sono anch'io, che un contributo lo do, ovviamente, in questa direzione, incrementando il più possibile gli spazi di acculturamento, la formazione professionale, l'implementazione dei saperi e la qualità del fare il giudice.

Iro Belluzzi (Libera): La dimensione piccola della Repubblica di San Marino è estremamente limitata e si è portati molto spesso a trasferire all'interno del Parlamento anche l'esperienza personale e le sensibilità personali. Presuppongo che bravi professionisti erano in nuce all'interno del nostro Tribunale, però probabilmente erano pietre che dovevano essere raffinate, e tutto quello che lei sta investendo nella formazione, nel metterli in collegamento con il mondo esterno, probabilmente le ha



fatto valutare che c'erano le potenzialità, ma non vi era quella formazione che si acquisisce nella selezione che abbiamo a livello della vicina Italia. Percorsi di selezione dei magistrati: sappiamo con quale livello di selezione, quale livello di studio, quale livello di esami devono affrontare per poter svolgere un ruolo fondamentale nella società. Al di là della formazione all'interno del Tribunale, probabilmente chi verrà, selezionato nel domani, dovrà essere selezionato con una modalità diversa rispetto a oggi. Considero un elemento importantissimo per la nostra realtà il fatto che abbiamo quindici magistrati che derivano dalla magistratura italiana, anche se in pensione, e altri accademici con un'attività professionale riconosciuta, quindi soggetti di chiara fama. Oltre al fatto che do un valore estremo a chi è stato magistrato e ha svolto funzioni all'interno della magistratura italiana, perché l'approccio è completamente differente. Nel tempo sarebbe interessante poter vivere in maniera ancora più strutturata l'utilizzo di personale professionalizzato, selezionato nella vicina Italia. Perché no, continuare a considerare anche il Tribunale sammarinese come il luogo dove poter far sperimentare, tramite accordi con la vicina Italia, soprattutto per tutto quello che riguarda la materia penale, magistrati che sono stati selezionati in Italia. Questo sarebbe l'elemento base attraverso cui riusciamo a eliminare completamente il rischio di contaminazione. Questo è il futuro; chissà se verrà mai colto. L'altro elemento, invece, per il presente: lei ha ricordato la norma sullo status giuridico dei magistrati, la selezione dei magistrati anche attraverso la carriera per chi è uditore. Questo va bene. Potremmo ipotizzare all'interno di questa Commissione anche il raffinamento delle materie contenute nella legge del 2021, ripristinando la via di norme di rango inferiore rispetto a quelle costituzionali, che permetterebbero più facilmente di poter riformare senza andare a disturbare una norma costituzionale. Mi riferisco allo status giuridico: l'abbiamo dovuto fare con piacere perché era necessario sulla selezione del magistrato dirigente, sui requisiti. Per cui sarebbe importante ripristinare la differenza di rango delle norme. E l'altro elemento estremamente importante è il Consiglio Giudiziario. Reputo una modalità che può essere percorsa andare attraverso il reclutamento tramite estrazione, mettendo all'interno del corpo che può essere nominato nel Consiglio Giudiziario tutti i gradi dei magistrati, dei soggetti che sono all'interno del Tribunale. Ogni magistrato può partecipare in funzione del fatto che è magistrato incardinato nel nostro Tribunale, prescindendo dal magistrato di carriera a chi è con funzioni differenti: sarebbe un elemento, secondo me, di garanzia estrema, considerando le funzioni di chi siede all'interno del Consiglio Giudiziario. Cioè tutti i processi legati ai procedimenti disciplinari all'interno del Tribunale permetterebbero, a chi venisse colpito, di avere all'interno del Consiglio Giudiziario stesso un elemento di garanzia in più, già nel primo grado.

Giovanni Canzio: Le rispondo con molta sincerità. Le sue proposte non mi sembra che tendano a perfezionare le procedure, ma mi sembrano proposte scardinanti, perché lei sta proponendo di scardinare l'assetto dell'attuale Consiglio Giudiziario. Devo dire due cose in proposito. La prima: questo Consiglio Giudiziario ha funzionato e sta funzionando egregiamente. Chiunque assista alle sue sedute, nella parte pubblica, può testimoniare la qualità del dibattito, la serietà degli interventi, l'imparzialità delle valutazioni che si fanno, la professionalità di chi vi partecipa. In secondo luogo, il Consiglio Giudiziario è stato costruito in questi termini perché così concordato e voluto a livello europeo. Scardinare il Consiglio Giudiziario non ve lo consiglio, soprattutto perché dovrete tornare a confrontarvi con il GRECO e con gli altri organismi europei, sottoporvi a ulteriori valutazioni di conformità e rischiare un report di non conformità, proprio in un momento in cui state cercando di entrare in Europa. La legge costituzionale fu suggerita dagli organismi internazionali, che per garantire effettivamente l'indipendenza e l'autonomia della magistratura raccomandano che lo statuto dell'indipendenza e dell'autonomia sia approvato con la legge di più alto grado. Se voi pensate di disciplinare l'ordinamento giudiziario, e quindi anche il Consiglio Giudiziario, con una legge qualificata o ordinaria, considerate questo valore come una variabile dipendente dalle maggioranze di turno. Ecco perché la legge costituzionale: è una legge molto equilibrata nella proporzione. In Italia i magistrati rappresentano i due terzi del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Consigli Giudiziari territoriali. Qui abbiamo scelto una via, secondo me, più corretta: metà laici e metà



magistrati. Ci è stato chiesto, a livello europeo, che nella legge costituzionale fosse chiarito che i componenti laici non siano quivis de populo, ma soggetti dotati di particolare preparazione ed esperienza professionale nel campo giudiziario o, almeno, nell'organizzazione degli uffici. Così è stata concepita la norma. I quattro componenti laici sono quindi nelle vostre mani, purché rispettiate questo criterio di selezione: che siano dotati delle qualità richieste dagli enunciati della Commissione di Venezia e dagli organismi sovranazionali. Lei poi mi chiede del sorteggio. Allora, le chiedo: che cosa non ha funzionato, tanto da indurvi a voler scardinare un sistema che, secondo me, è forse il migliore che esiste in questo momento tra l'Italia e altri Paesi? I candidati a essere eletti si sono presentati liberamente e hanno chiesto ai colleghi se piacessero come rappresentanti. E i colleghi hanno risposto: mi piace, non mi piace. Non c'è un gruppo di minoranza tagliato fuori. Non ci sono liste contrapposte. Questa idea di maggioranza, minoranza, correnti... non so chi ve l'abbia messa in testa. E quanto all'idea del sorteggio, non chiedetemi di condividerla. Non posso dirvi altro sul sorteggio, perché sono fermamente contrario a questo trattamento riservato alla magistratura ordinaria, alla quale si vorrebbe impedire di scegliere i propri rappresentanti. Una scelta che, tra l'altro, è in contrasto con tutti i principi affermati a livello sovranazionale, e perfino, di recente, dalle Nazioni Unite. Se volete scontrarvi con le Nazioni Unite, fatelo pure. Quindi, come può venirvi in mente che i magistrati sammarinesi non meritino di scegliere i propri rappresentanti, quelli che ritengono migliori per rappresentarli? Se un giorno si dovesse creare una doppia lista, maggioranza-minoranza, ci si porrà il problema di garantire la minoranza, ma è un'ipotesi talmente futuribile che non vedo neppure la possibilità. Non so come possa venirvi in mente di scardinare il Consiglio Giudiziario in questo modo. Il Consiglio Giudiziario, ripeto, ha funzionato e sta funzionando benissimo.

Iro Belluzzi (Libera): Logicamente non si pensa di scardinare o rimettere in discussione quella che è la composizione del Consiglio Giudiziario con una norma semplice. Si parlava soltanto di separare ciò che, nel momento in cui è stata approvata la legge del 2021, è stato inserito insieme allo status giuridico dei magistrati. La materia costituzionale, così come avviene nelle costituzioni più elaborate, come quella della vicina Italia, è chiara: il Consiglio Giudiziario o il Consiglio Superiore della Magistratura rientra nella materia costituzionale, la selezione dei magistrati è materia costituzionale e, logicamente, anche noi non mettiamo minimamente in discussione ciò che riguarda le materie costituzionali che incidono sull'organizzazione e sull'amministrazione della giustizia. Nel momento in cui siamo tranquilli e il Tribunale sta vivendo una stagione di maggiore serenità, credo che la funzione debba essere proprio quella di eliminare qualsiasi rischio che si possano ricreare, nel tempo, delle correnti. Si poteva ipotizzare, dato che comunque è un tema di dibattito anche nella vicina Italia, dove nasce da una patologia, perché le correnti all'interno della magistratura, pur avendo avuto un valore iniziale, hanno poi generato distorsioni. Quindi l'idea era di trovare modalità diverse, in modo tale che venga scongiurato ogni rischio e si possa perseverare nello stato di serenità che oggi caratterizza la magistratura sammarinese: maggiore equilibrio, eliminazione di qualsiasi rischio di formazione di correnti. Quello che è oggi, tuttavia, non è detto che sarà la fotografia di domani, fra quindici anni. Le costituzioni durano a lungo, e dato che dobbiamo affrontare determinate tematiche, ci si chiedeva se potesse essere fatta una valutazione in questi termini.

Giovanni Canzio: Rimane sempre questo tema di fondo: perché stiamo parlando di correnti o di liste? E perché dobbiamo immaginare che si presentino, o che possano formarsi, liste contrapposte? Io non ho sentore di nulla del genere. Se volete scontrarvi con tutti i principi e i valori europei, deliberate per il sorteggio. Ma per i giudici è un'offesa gravissima sentirsi dire: "Siete gli unici che non avete il diritto di nominare i vostri rappresentanti, perché dobbiamo tutelare noi voi da rappresentanti indegni". Questa è una cosa che non ho accettato in Italia, non la condivido, e a maggior ragione non la condividerei qui. Noi, con la riforma, ci siamo spinti un passo più in là. Contrariamente a quanto previsto da vari principi fissati dalla Commissione di Venezia o da altri organismi internazionali, qui — con legge qualificata — si è previsto un intervento in base al quale la Commissione di Giustizia



possa ascoltare, in seduta segreta, il Magistrato Dirigente su questioni attinenti all'amministrazione della giustizia e all'organizzazione degli uffici giudiziari. Non c'è stata da parte della magistratura, né da parte mia personalmente, alcuna opposizione, perché anche questo fa parte dell'identità e delle tradizioni di una Repubblica come San Marino, che aveva vissuto un passato di contaminazione direi straripante tra laici e togati, in particolare tra politici laici e magistrati togati. Io vengo con piacere in Commissione Giustizia, e discutiamo sempre serenamente di tutti i problemi. Ma questo rappresenta il punto più alto che San Marino abbia raggiunto in materia di separazione dei poteri. Perché, secondo il principio della separazione dei poteri, io non potrei partecipare alla Commissione Giustizia, cioè a un organo parlamentare, per discutere di questi temi. Un altro punto di grande rilievo è la relazione sullo stato della giustizia, che, oltre a passare per la Commissione di Giustizia, va anche al Consiglio Grande e Generale, cioè al Parlamento, per una presa d'atto che presuppone una discussione. È un passo avanti importante, rispetto al quale non ritengo si debbano fare passi indietro, perché c'è comunque bisogno di questo raccordo tra i rappresentanti della comunità e i rappresentanti del potere giudiziario. Infine, sono d'accordo per quanto riguarda lo statuto retributivo e lo statuto previdenziale, che si proceda con legge ordinaria o qualificata.